

Convenzione integrativa per l'attuazione del tirocinio pratico valutativo

Corso di Laurea ad orientamento professionale

L-P03 (*Professioni tecniche industriali e dell'informazione*)

Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo

abilitante all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato

tra

L'Università degli studi di Brescia, con sede legale in Piazza Mercato 15, Brescia, C.F. 98007650173, in persona del Rettore, prof. Francesco Castelli (di seguito Università)

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sede legale in Roma alla Via in Arcione, 71 C.F. 80191430588, in persona del Presidente dott. Per. Ind. Giovanni Esposito (di seguito CNPI)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Brescia, con sede legale in Brescia, alla via Creta, 26 C.F. 80050620170, in persona del Presidente Per. Ind. Marco Zani (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Bergamo, con sede legale in Bergamo, alla via G. Camozzi, 130 C.F. 80038430163, in persona del Presidente Per. Ind. Massimo Locatelli (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Como, con sede legale in Como, alla via Vittorio Emanuele II, 113 C.F. 80014160131, in persona del Presidente Per. Ind. Orazio Spezzani (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Cremona, con sede legale in Cremona, alla via Palestro, 66 C.F. 80002460196, in persona del Presidente Per. Ind. Giovanni Digiuni (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Lecco, con sede legale in Lecco, Corso Promessi Sposi, 23/f C.F. 92024720135, in persona del Presidente Per. Ind. Marco Giovanni Buffoni (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Mantova, con sede legale in Mantova, alla via Cremona, 25 C.F. 80029970201, in persona del Presidente Per. Ind. Fabio Fregni (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Milano e Lodi, con sede legale in Milano, alla via Jacopo Palma, 26 C.F. 80087410157, in persona del Presidente Per. Ind. Roberto Ponzini (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Monza e Brianza, con sede legale in Monza, alla via Aliprandi, 13 C.F. 91109120153, in persona del Presidente dott. Per. Ind. Roberto Leveni (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Pavia, con sede legale in Pavia, al viale Monte Grappa, 6 C.F. 96007460189, in persona del Presidente Per. Ind. Fabio Pezzoni (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Sondrio, con sede legale in Sondrio, Largo Artigianato, 1 C.F. 93001030142, in persona del Presidente Per. Ind. Claudio Giana (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Varese, con sede legale in Varese, alla via dei Campigli, 5 C.F. 80010080127, in persona del Presidente dott. Per. Ind. Roberto Banfi di seguito Ordine)

Premesso che

- L'Università degli studi di Brescia e l'Ordine territoriale di Brescia dei Periti Industriali e dei Periti industriali laureati hanno stipulato in data 21-12-2020 la Convenzione di collaborazione con particolare riferimento al nuovo corso di laurea ad orientamento professionale nell'ambito della Classe L-P03 "Professioni tecniche industriali e dell'informazione", denominato "Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo" istituito dall'anno accademico 2021/2022;
- La convenzione, art. 9 fissa la sua durata in cinque anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2021/2022;
- Una nuova convenzione è stata stipulata con l'Ordine territoriale di Brescia dei Periti Industriali e dei Periti industriali in data 05-09-2023 per adeguarsi alle disposizioni ministeriali attuative della L.163/2021 che hanno reso i corsi della classe L-P03 direttamente abilitanti alla professione di Perito Industriale Laureato, nelle riordinate otto sezioni dell'albo professionale e, quanto alla parte ordinistica, estesa al CNPI e agli altri Ordini territoriali della Lombardia.
- La convenzione, stipulata in data 05-09-2023, art. 10 fissa la sua durata in cinque anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2023/2024;

Premesso altresì che

- I. L'art. 2 della Legge n. 163/2021 ha reso l'esame finale dei corsi L-P03 (*Professioni tecniche industriali e dell'informazione*) direttamente abilitante all'esercizio della correlata professione di Perito Industriale Laureato.
- II. L'art. 3 della legge n. 163/2021 ha previsto che all'interno del corso di laurea si svolga un tirocinio pratico valutativo (TPV) per l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio della professione, che sono accertate mediante una prova pratica valutativa (PPV) affidata a una Commissione paritetica di docenti universitari e rappresentanti dell'Ordine professionale.
- III. Le modalità di svolgimento del TPV, della PPV e la composizione della Commissione paritetica sono state precisate dal Decreto interministeriale n. 684 del 24.05.2023 del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia, al cui contenuto devono essere adeguati i regolamenti didattici degli atenei.
- IV. Con particolare riferimento al Decreto Interministeriale n. 684 del 24 maggio 2023, l'art. 2 comma 4 stabilisce che gli obiettivi formativi delle attività di TPV sono delineati nei regolamenti didattici dei corsi di studio e riguardano la disciplina della professione comprensiva degli aspetti deontologici, nonché le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima con riferimento agli ambiti tecnologici corrispondenti ai settori di specializzazione di cui al decreto del Ministro della Giustizia 15 aprile 2016, n. 68, nonché quelli definiti nei decreti attuativi della Legge 8 novembre 2021, n. 163.
- V. Il successivo articolo 3 comma 7 del Decreto Interministeriale n. 684/2023 prescrive che: *“Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03, gli studenti si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il settore di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 4, corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale”*.
- VI. La collaborazione tra gli atenei che istituiscono i corsi L-P03 abilitanti alla professione di Perito Industriale Laureato e l'Ordine professionale è definita mediante apposita convenzione.
- VII. L'art. 6 della Legge n. 163/2021, inoltre, prevede che i laureati nei corsi L-P03 in base ai previgenti regolamenti non abilitanti possano conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato con modalità semplificate, fissate con il Decreto interministeriale n. 687 del 24.5.2023 del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia, che dal 2025 corrispondono a quelle delle prove pratiche valutative dei corsi L-P03 abilitanti.
- VIII. L'Università ha deliberato l'attivazione di un nuovo corso di laurea L-P03 abilitante per l'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato in collaborazione con l'Ordine che, con il CNPI e i Consigli territoriali, è disponibile a prestare tutta la collaborazione necessaria.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

Art. 1 (*Principi generali*)

1. L'Università, mediante i propri organi accademici, da una parte, e l'Ordine dei Periti Industriali Laureati, mediante il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali, dall'altra, in base alle rispettive competenze istituzionali, si impegnano a prestare la collaborazione necessaria all'attuazione del corso di laurea abilitante L-P03 (*Professioni tecniche industriali e dell'informazione*), in **Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo** istituito dall'AA 2021/2022 di cui all'allegata scheda SUA (all. 1).

2. La collaborazione si svolgerà in conformità alle normative vigenti.

3. La collaborazione ha per oggetto le attività formative del tirocinio pratico valutativo, quelle concernenti la prova pratica valutativa, la partecipazione alla relativa Commissione paritetica e alle sessioni dell'esame finale di Laurea, nonché le attività di orientamento degli studenti verso il corso di laurea L-P03 e la professione di Perito Industriale Laureato.

4. A tal fine, ciascuna parte indica i propri referenti per l'attuazione della presente convenzione. La comunicazione dei nominativi avverrà in un secondo momento tramite i consueti canali ufficiali di comunicazione.

5. Il CNPI mette a disposizione la propria piattaforma didattica accessibile online ai referenti dell'Ordine e dell'Università, ai docenti, ai tutor accademici ed esterni e agli studenti del corso di laurea.

6. La piattaforma del CNPI è articolata per sezioni dell'albo professionale dei Periti Industriali Laureati e, in particolare, quelle di meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari); prevenzione e igiene ambientale; informatica e design assumono rilievo nei corsi L-P03.

7. Le parti si impegnano a promuovere, ciascuno con i propri mezzi, la frequenza di studenti al corso di studi in Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo.

8. L'ordine promuoverà presso i propri iscritti l'accoglienza di studenti per lo svolgimento del TPV Tirocinio Pratico Valutativo

Art. 2 (Tirocinio pratico valutativo)

1. Nell'ambito delle attività formative del corso di laurea L-P03 abilitante all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato, le parti collaborano affinché gli studenti iscritti conseguano i crediti formativi universitari (CFU), almeno 48, previsti per lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV).

2. Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P03 previsti nel decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446.

3. Tali attività si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali.

4. Nelle attività previste dal piano di studi, almeno 3 CFU sono acquisiti in convenzione direttamente con l'Ordine professionale, che vi provvede anche mediante la piattaforma didattica del CNPI. Detti crediti sono dedicati alla formazione deontologica della Professione di Perito Industriale Laureato.

5. I regolamenti didattici dei corsi di studio e le convenzioni di cui all'art. 2 comma 5 del Decreto Interministeriale 684 del 24-05-2023 indicano espressamente uno o più degli ambiti disciplinari di cui alla tabella della Classe L-P03 nei quali si svolgono le attività di TPV. Ciascun ambito è correlato ad uno dei settori di specializzazione, di cui al Decreto Interministeriale n. 684 del 24-05-2023, corrispondenti alle relative sezioni dell'albo professionale. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV sono esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

6. Per lo svolgimento delle attività di TPV l'Università stipula apposite convenzioni anche con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui sono svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

7. Nel caso in cui il percorso formativo consente di acquisire i requisiti per l'abilitazione a più settori di specializzazione, lo studente indica al momento dell'immatricolazione uno di tali settori. La scelta è da intendersi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno di corso.

8. L'Università comunica all'Ordine, tramite la piattaforma didattica del CNPI, il numero, i nominativi e i contatti degli studenti immatricolati che sono interessati all'abilitazione professionale per ciascun settore specializzazione corrispondente alle sezioni dell'albo professionale. La comunicazione avviene secondo modalità da convenire con futuri accordi.

9. L'Ordine comunica all'Università (secondo modalità da convenire con futuri accordi) il numero, i nominativi e i contatti dei tutor professionali (ordinistici) necessari a supportare gli studenti nelle attività formative e della deontologia del TPV, in collaborazione con il tutor accademico e quelli degli altri soggetti esterni coinvolti. L'Ordine mette a disposizione i propri tutor per l'attività formativa dei TPV in funzione delle richieste degli studenti iscritti al corso L-P03 mediante la piattaforma didattica del CNPI.

10. Prima di iniziare il TPV con l'Ordine, lo studente si iscrive al registro elettronico dei tirocinanti tenuto dal CNPI, disponibile online sulla relativa piattaforma didattica, sulla quale è caricato anche il libretto elettronico del tirocinio. Lo studente accede all'esame finale che abilita alla professione di Perito Industriale Laureato nel settore di specializzazione prescelto e per il quale ha svolto le attività di TPV.

11. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU di TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'università, necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all'articolo 3.

12. Il laureato abilitato ad un settore di specializzazione può acquisire l'abilitazione ad ulteriori settori iscrivendosi ad un corso, al quale risultino correlati altri settori di specializzazione e chiedendo il riconoscimento dei CFU già acquisiti. In caso di riconoscimento parziale dei CFU già acquisiti, lo studente svolge all'interno del corso le ulteriori attività formative indispensabili. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all'esame finale abilitante.

13. Lo studente non laureato già abilitato, che intendesse conseguire il titolo accademico della professione a cui è abilitato e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del tutor accademico.

Art. 3 (Prova pratica valutativa e prova finale)

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante L-P03 comprende lo svolgimento di una PPV che precede la prova finale.
2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione, durante il TPV, delle conoscenze, competenze e abilità comprese negli ambiti sopra descritti, necessarie per l'esercizio in autonomia della professione di Perito Industriale Laureato.
3. La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione di Perito Industriale Laureato e nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.
4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e, per l'altra metà, professionisti Periti Industriali Laureati designati dall'Ordine e indicati dal CNPI, e, per il primo triennio, con almeno dieci anni di esercizio nella professione di Perito Industriale. L'Ordine comunica i nominativi dei commissari designati, i cui dati sono riportati nella piattaforma didattica del CNPI.
5. Un membro indicato dall'Ordine dei Periti Industriali Laureati, designato con le modalità di cui al comma 4, è invitato a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
6. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.
7. Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03, gli studenti si abilitano all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato per il settore di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 5, corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale.
8. Lo studente che svolge il TPV si iscrive nella stessa sezione del registro elettronico dei tirocinanti del CNPI.

Art. 4 (Regime transitorio)

1. Gli iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti in L-P03 del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea professionalizzante. Le attività di tirocinio professionale già svolte sono riconosciute dalle università, d'intesa con l'Ordine dei Periti Industriali laureati, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV.
2. Coloro che hanno conseguito o che conseguono il titolo di laurea professionalizzante afferente alla classe L-P03 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, si abilitano all'esercizio della professione di Perito Industriale laureato a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate indicate dal citato Decreto interministeriale n. 687/2023.

3. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato non abilitato può chiedere ad un Ateneo, sede del corso di laurea professionalizzante - classe L-P03, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

Art. 5 (Altre attività)

Le parti collaborano anche allo svolgimento delle restanti attività di orientamento degli studenti per l'accesso al corso di laurea, la scelta del TPV e l'accesso alla professione di Perito Industriale Laureato.

Art. 6 (Rimandi, modifiche e contatti)

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Le parti si riservano il diritto di integrare e/o modificare la presente convenzione per iscritto con le modalità di seguito indicate.

3. Per l'esecuzione della presente Convenzione e per ogni altro effetto di legge:

Università degli Studi di Brescia elegge domicilio legale presso la sua sede legale Piazza Mercato 15, Brescia, pec: ammcentr@cert.unibs.it

- CNPI e Ordini territoriali eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali e pec:

CNPI, in Roma, via in Arcione n.71, pec: cnpi@pec.cnpi.it ;

OT Brescia, via Creta, 26, pec: ordinedibrescia@pec.cnpi.it ;

OT Bergamo, via G. Camozzi, 130, pec: ordinedibergamo@pec.cnpi.it ;

OT Como, via Vittorio Emanuele II, 113, pec: ordinedicomo@pec.cnpi.it ;

OT Cremona, via Palestro, 66, pec: ordinedicremona@pec.cnpi.it ;

OT Lecco, al Corso IV Novembre n.8, pec: ordinedilecco@pec.cnpi.it ;

OT Mantova, via Cremona n.25, pec: ordinedimantova@pec.cnpi.it ;

OT Milano e Lodi, in Milano, via Jacopo Palma n.26, pec: collegiodimilanoelodi@pec.cnpi.it ;

OT Monza e Brianza, in Milano, via Aliprandi, 13, pec: collegio.periti.monza@pec.it ;

OT Pavia, viale Monte Grappa n.6, pec: ordinedipavia@pec.cnpi.it ;

OT Sondrio, largo Artigianato n.1, pec: collegiodisondrio@pec.cnpi.it ;

OT Varese, via dei Campigli n.5, pec: ordinedivarese@pec.cnpi.it ;

ove potranno essere notificati tutti gli atti di qualunque natura che dovessero derivare dal presente rapporto.

Le parti s'impegnano a darsi tempestiva comunicazione a mezzo PEC in caso di variazione dei suddetti recapiti.

Art. 7 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, con riferimento alle attività disciplinate dalla presente convenzione, opereranno ciascuna come Titolare Autonomo del Trattamento secondo la definizione di cui all'Art. 4. Comma 1 punto 7) del GDPR. Ciascuna Parte si impegna, quindi, a rispettare tutte le disposizioni di Legge, regolamentari o previste dalle Autorità, manlevando esplicitamente la rispettiva controparte da eventuali conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale che dovessero insorgere per effetto un proprio comportamento attivo od omissivo, avvenuto in violazione di disposti di Legge, regolamentari o di emanazione delle Autorità. In particolare, poi, ciascuna Parte tratterà, in qualità di Titolare Autonomo, i Dati Personali dei referenti e/o rappresentanti della rispettiva controparte, esclusivamente ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione del contratto e/o per adempiere ad obblighi di Legge, garantendo il pieno rispetto della Normativa comunitaria, nazionale e dei Provvedimenti in materia di trattamento dati.
2. Eventuali ed ulteriori specifiche in merito al trattamento dei dati personali verranno definite con accordi successivi.

Art. 8 (Durata, rinnovo, recesso)

La presente convenzione entra in vigore e sarà operativa dal momento della firma dell'Università, del Consiglio Nazionale dell'Ordine CNPI e dell'Ordine dei Periti di Brescia. Per gli altri ordini provinciali entrerà in vigore dal momento della sottoscrizione da parte di ciascuno di essi.

La durata della Convenzione è di 5 anni conteggiati a partire dall'anno accademico 2025-26. Nel caso in cui non sussistano modifiche sostanziali alla convenzione stessa, il rinnovo della convenzione avverrà tramite scambio di note tra le parti.

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con lettera tramite PEC, con almeno un anno accademico di anticipo (entro il 31 ottobre). È in ogni caso fatto salvo in ogni caso il completamento dell'ultima coorte attivata.

Art. 9 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione o alla validità della presente convenzione, il Foro esclusivamente competente è quello di Brescia.

Art. 10 (Disposizioni finali)

1. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall'Università degli studi di Brescia, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12.01.2017.
2. Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Data

Università degli Studi di Brescia

IL Rettore

Prof. Francesco Castelli

(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05)

CNPI

Presidente

Per. Ind. Giovanni Esposito

(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05)

Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della
provincia di Brescia

Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della
provincia di Bergamo

Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della
provincia di Como

Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della
provincia di Cremona

Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della
provincia di Lecco

Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della
provincia di Mantova

Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati delle
province di Milano e Lodi

Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della
provincia di Monza e Brianza

Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della
provincia di Pavia

Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della
provincia di Sondrio

Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della
provincia di Varese